

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103-5236-5247-A 203

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 203

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 204

INTERROGAZIONI:

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico 206

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 210

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almagia Contact ... 206

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 212

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.

5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera 206

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 213

Sull'ordine dei lavori 207

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS. C. 4851 Poli (*Esame e rinvio*) 208

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 ottobre 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103-5236-5247-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Sam-

gha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5457, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 8, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta, quindi, di una riserva di legge rinforzata, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi, se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

Fa presente, pertanto, che, in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, il disegno di legge in esame, già approvato dalla 1^a Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Prima di procedere alla sintetica illustrazione del provvedimento, per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che l'Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. Inoltre, fa presente che l'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000.

Passando, quindi, alla descrizione del provvedimento, limitatamente ai profili di

più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 8, nella parte in cui prevede che i ministri di culto possano iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, nonché l'articolo 23, in base al quale, gli assegni corrisposti dall'Unione induista italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Rileva altresì che il medesimo articolo 23 prevede che l'Unione induista italiana e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, nonché del suo carattere sostanzialmente vincolante, trattandosi di attuare un accordo già intervenuto tra Stato italiano e l'Unione induista italiana, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5458, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale – come detto in occasione della precedente intesa esami-

nata in sede consultiva – prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: per tali ragioni, non è possibile procedere alla modifica, abrogazione o deroga delle leggi che regolano questi rapporti, se non mediante altre leggi ordinarie che abbiano seguito la medesima procedura bilaterale di formazione.

Fa presente, dunque, che – analogamente all'ulteriore provvedimento all'esame in sede consultiva della XI Commissione (C. 5457) – il disegno di legge in questione, già approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la predetta Unione Buddhista Italiana, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, nel rispetto, quindi, della procedura bilaterale di formazione prevista dall'articolo 8 della Carta costituzionale, in precedenza richiamato. Prima di procedere alla descrizione del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, intende brevemente ricordare che l'Unione Buddhista Italiana, fondata nel 1985, conta circa cinquantamila persone, cui si possono aggiungere almeno diecimila simpatizzanti ed altri diecimila buddhisti di provenienza extracomunitaria; l'Unione Buddhista Italiana è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991.

Fa notare che, con l'approvazione di questa intesa, si compie un ulteriore passo in avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, poiché la definizione convenzionale delle relazioni bilaterali con l'Unione Buddhista italiana amplia l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale. Passando al contenuto del provvedimento, rileva come – analogamente al complesso delle intese già stipulate con altre confessioni religiose – il testo riconosca l'autonomia dell'Unione Buddhista italiana, liberamente organizzata

secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonché la « non ingerenza » dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, disponendo, tra l'altro, in materia di libertà di insegnamento, tutela degli edifici aperti al culto pubblico, regime degli enti religiosi, trattamento delle salme, rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose.

Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 8 e 22 (di contenuto identico ai corrispondenti articoli del precedente provvedimento riguardante l'Unione induista italiana), nella parte in cui prevedono che i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero e ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, stabilendo inoltre che su di essi l'Unione Buddhista Italiana e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per i profili di competenza della XI Commissione e verificata la sostanziale analogia con l'altro provvedimento di intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.30.

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, ritiene opportuno sottolineare la situazione di devastante precarietà dei lavoratori del settore giornalistico, richiamando la necessità che il Governo si ponga seriamente la questione riguardante la sorte di tali soggetti. Cita, a testimonianza della gravità della vicenda, i casi di lavoratori licenziati o costretti alle dimissioni per aver denunciato il fatto di non essere remunerati da tempo da imprese editoriali beneficiarie di finanziamenti pubblici, osservando che su tali situazioni l'attenzione andrebbe mantenuta molto alta. Ricordato che sulla materia dell'equo compenso dei giornalisti, oggetto della presente interrogazione, pende presso il Senato una proposta normativa il cui esame sembra attraversare una fase di stallo, anche a causa dell'ostilità manifestata dalle organizzazioni di rappresentanza degli editori, giudica essenziale che la politica, mantenendosi autonoma rispetto ai poteri forti coinvolti, faccia sentire la propria voce e intervenga a sbloccare tale situazione, favorendo l'individuazione di una soluzione normativa al problema. Fa notare, infatti, che non si tratta di distinguere tra lavori genuinamente autonomi e lavori che tali non sono, ma semplicemente di approntare le tutele per quei lavoratori mal pagati e sfruttati ignobilmente da imprenditori senza scrupoli: giudica importante, in tal senso, che il Governo attivi le adeguate attività ispettive, proprio al fine di verificare il rispetto delle regole nel settore e scongiurare il rischio di abusi ai danni dei lavoratori. Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo assuma in merito le opportune iniziative, tese a garantire a tali lavoratori adeguate garanzie, anche al

fine di tutelare la libertà d'informazione e l'autonomia del giornalismo.

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almaviva Contact.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola PELINO (PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, auspica che l'Esecutivo possa adoperarsi per favorire la migliore concertazione possibile tra i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione definitiva al problema, che possa scongiurare la chiusura delle attività della società in questione e, in tal modo, salvaguardarne i livelli occupazionali.

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.**5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera.**

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Michel MARTONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNP), pur riservandosi di approfondire il contenuto della risposta del rappresentante del Governo, si dichiara completamente insoddisfatto, atteso che essa ha sostanzialmente eluso i quesiti della sua interrogazione. Fa notare, infatti, che nulla è stato detto a proposito della sospensione dell'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri in Svizzera e sulle eventuali modalità con cui agire presso l'INPS affinché tale indennità venga ripristinata, con effetti an-

che retroattivi, in favore dei relativi beneficiari. Ritiene che il problema in oggetto sia enorme e vada valutato con attenzione, atteso che si tratta di salvaguardare onesti lavoratori che, pur contribuendo alla creazione di ricchezza sia in Italia che in Svizzera, rischiano di andare incontro a serie difficoltà economiche, peraltro amplificate da una fase produttiva di forte recessione. Manifestato un certo disagio per quella che considera una mancata risposta da parte del Governo, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla materia, allo scopo di giungere alla risoluzione di tale delicato problema.

Chiara BRAGA (PD), dichiarandosi insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, fa notare che essa ha eluso la questione principale, che riguarda il mancato rispetto di un diritto dei lavoratori coinvolti, inequivocabilmente esistente sulla base di una legge tuttora vigente. Ritiene che sia in atto un vero e proprio « scippo » ai danni di questi lavoratori, dal momento che le risorse del fondo destinato al pagamento delle indennità speciali di disoccupazione in questione (peraltro alimentato solo dai contributi versati dagli stessi lavoratori frontalieri) risulterebbero illegittimamente sottratte alla loro finalità originaria e utilizzate per altri scopi. Si domanda come il Ministro competente intenda intervenire sulla vicenda, al fine di assicurare che alle sedi territoriali dell'INPS siano impartite le adeguate direttive di applicazione dei relativi trattamenti di disoccupazione, tali da garantire la corretta applicazione della legislazione vigente; sotto questo profilo, giudica insufficiente che il Governo richiami l'esigenza di una modifica della normativa in materia, ricordando peraltro che è all'esame del Parlamento un provvedimento riguardante tale argomento, che è tuttora bloccato al Senato proprio per presunti problemi finanziari sollevati dalle strutture tecniche del Governo. Fatto presente, infine, che sulla vicenda le stesse autorità elvetiche hanno espresso talune forti per-

plexità, auspica una rapida risoluzione della questione, a tutela di lavoratori che contribuiscono con il loro lavoro alla ricchezza del Paese.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene doveroso che il Parlamento faccia sentire la propria voce al Governo su temi delicati come quello assistenziale e che non siano, invece, gli enti previdenziali a dettare, in piena autonomia rispetto all'indirizzo politico, le condizioni dell'operare amministrativo. In questo senso, invita il Governo a impartire le opportune direttive all'INPS per risolvere la problematica dei lavoratori frontalieri in Svizzera, testé richiamata in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo, assumendosi la responsabilità di risolvere una problematica molto delicata che coinvolge la sorte di numerosi soggetti. Ritiene necessario, pertanto, arrestare un'operazione palesemente illegittima posta in essere dall'Istituto, che rischia di sottrarre a tali lavoratori risorse finanziarie stanziare in un fondo gestito fuori bilancio, destinato dalla legge soltanto all'erogazione delle indennità di disoccupazione in loro favore e alimentato con i loro stessi contributi. Fatto notare che si tratta di lavoratori che contribuiscono attivamente alla produzione della ricchezza del Paese, auspica l'assunzione di iniziative al riguardo, per evitare un trattamento discriminatorio nei loro confronti, considerato anche il trattamento garantito in Svizzera a lavoratori nell'analoga posizione.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS.

C. 4851 Poli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, ha lo scopo di costituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita presso l'INPS, con obbligo di gestione separata, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo ricorda, in via preliminare, che con tale decreto legislativo è stata profondamente rivista la disciplina dei fondi di previdenza complementare, disponendo che il loro finanziamento possa avvenire sia mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, sia attraverso il conferimento del TFR maturando. Più specificamente, rileva che il comma 7 dell'articolo 8 di tale provvedimento ha stabilito che il conferimento del TFR avvenga mediante modalità esplicite (le quali prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore possa conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, scelta dal lavoratore stesso) o tacite, che operano nel caso in cui il lavoratore, entro il medesimo termine di 6 mesi dalla data di prima assunzione, non abbia espresso alcuna volontà in ordine al conferimento del TFR. In questo caso, fa presente che il datore di

lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Segnala che in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Osserva che nell'ipotesi di assenza di una forma pensionistica complementare collettiva, prevista da accordi o contratti collettivi, della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce invece il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, istituita presso l'INPS (FONDINPS), ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto n. 252. Resta comunque ferma la possibilità per il lavoratore di trasferire in ogni momento la propria posizione individuale costituita presso FONDINPS ad un'altra forma pensionistica.

Ricorda, peraltro, che FONDINPS è amministrato da un comitato amministratore (costituito con il decreto ministeriale 30 ottobre 2007) i cui membri devono garantire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio paritetico. Sottolinea che i membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica per 4 anni; i membri del comitato, inoltre, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il medesimo decreto concernente la determinazione dei requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per l'eser-

cizio dell'attività ed i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

Passando al contenuto della proposta di legge in esame, fa notare, quindi, che la nuova forma pensionistica complementare perderebbe la caratteristica di fondo residuale, per assumere una connotazione simile a quella delle altre tipologie di fondo pensione, con la conseguente possibilità di costituire anche la prima scelta da parte dei soggetti aderenti.

Rileva che il provvedimento dispone, poi, che a decorrere dalla data di esercizio dell'attività della nuova forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare costituita e disciplinata dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (ossia FONDINPS) venga soppressa, con contestuale trasferimento alla nuova forma pensionistica delle posizioni individuali accumulate da ciascun aderente, comprensive delle rivalutazioni connesse ai rendimenti e al netto di eventuali riscatti parziali o anticipazioni non trasferite ad un'altra forma pensionistica complementare.

Per quanto concerne la platea di soggetti coinvolti dal provvedimento, informa inoltre che – secondo quanto riportato nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 – il numero complessivo di dipendenti attivi iscritti a FONDINPS è di 35.673, riferiti a 2.761 imprese.

Infine, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda alcuni rilievi tecnici sulla formulazione del testo, in primo luogo con riferimento alle modalità di gestione della nuova forma pensionistica complementare, che non appaiono definite in termini del tutto chiari all'interno del provvedimento, restando inteso che – viste anche le finalità generali del provvedimento – sarà

comunque necessario approfondire adeguatamente tutti gli aspetti di impostazione e di dettaglio, al fine di comprendere quali possano essere gli effettivi benefici che potrebbero derivare dalla sua eventuale approvazione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), svolgendo talune considerazioni di natura generale sul provvedimento, fa notare che esso mira a rilanciare la previdenza complementare, atteso che tale importante pilastro pensionistico non è mai decollato a causa della estrema sfiducia nutrita dai lavoratori nei confronti dei fondi di categoria, esposti ad un rischio elevato di mercato. Osserva che la proposta in esame, dunque, fornisce ai lavoratori una opzione aggiuntiva, dando la possibilità di trasferire la propria posizione individuale ad un fondo dalla gestione più sicura, beneficiando in ogni caso di prestazioni adeguate. Auspica, in conclusione, una rapida conclusione dell'iter di esame, considerata la necessità di garantire alle giovani generazioni un futuro dignitoso, a fronte di una discontinuità delle carriere che ne limita al momento le aspettative previdenziali.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, preso atto delle considerazioni appena svolte dal presentatore del progetto di legge in titolo, ricorda di avere evitato di soffermarsi in questa sede sugli aspetti più problematici e di avere invitato la Commissione – alla luce della complessità dell'intervento normativo – a svolgere i necessari approfondimenti tecnici e di merito, che potranno essere effettuati nel prosieguo dell'esame.

Luigi BOBBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Bellanova – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla necessità di adottare idonee iniziative per garantire ai lavoratori del settore giornalistico adeguate tutele lavorative ed un equo compenso al fine di realizzare una piena libertà di informazione.

Con specifico riferimento ai profili lavoristici, voglio ricordare che la recente legge di riforma del mercato del lavoro offre una soluzione di carattere generale alle problematiche connesse alla crescente precarizzazione del lavoro, *in primis* giovanile.

Con tale legge di riforma il Governo ha inteso limitare il ricorso a forme contrattuali che hanno determinato, nel corso degli anni, la c.d. «flessibilità cattiva».

Ci si riferisce, in particolare, ad alcune tipologie contrattuali che sono state utilizzate talvolta in funzione dissimulativa di veri e propri rapporti di lavoro subordinato (es. lavoro a progetto, partite IVA).

Tuttavia, i principi enunciati dalla recente legge di riforma devono essere calati nelle realtà dei singoli ordinamenti professionali, in particolare nelle ipotesi in cui – come nel caso del lavoro giornalistico – si tratti di attività svolte da soggetti iscritti ad albi professionali. In tali ipotesi, infatti, l'ordinaria tutela da riconoscere alla parte debole del rapporto deve essere coniugata con il carattere comunque libero-professionale della prestazione resa.

Faccio presente inoltre che è in corso di discussione in 11^a Commissione Senato il provvedimento n. AS 3233 – recante «Norme per promuovere l'equità retribu-

tiva nel lavoro giornalistico» –. Tale provvedimento, com'è noto, approvato in sede legislativa dalla Commissione VII della Camera nella seduta del 28 marzo 2012, si prefigge lo scopo di promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con particolare riferimento agli iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e pubblicisti che non operano con contratto di lavoro subordinato.

In particolare, il disegno di legge affida ad un organismo pubblico, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, la definizione dei requisiti minimi di equità retributiva nel lavoro giornalistico.

A tal proposito devo osservare che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur condividendo le finalità di carattere equitativo proposte da tale DDL, ha tuttavia avanzato alcune perplessità che riguardano proprio il caso in cui ci si trovi di fronte a rapporti di lavoro genuinamente autonomo. In tali ipotesi appare difficile demandare ad una Commissione il compito di valutare la adeguatezza del compenso corrisposto al giornalista libero professionista rispetto alla retribuzione del giornalista lavoratore subordinato, come tra l'altro evidenziato da alcuni componenti della stessa Commissione 11^a al Senato.

Si evidenzia, oltretutto, che l'articolo 9 del recente decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, eliminando il rispetto dei mi-

nimi tariffari e lasciando alla libera determinazione delle parti la definizione del compenso per le prestazioni professionali rese.

Tuttavia, a conferma della grande attenzione posta dal Governo sulla questione in esame, faccio presente che lo scorso 20 settembre, si è svolto presso la 11^a Commissione del Senato un incontro fra rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, il Presidente della Commissione Giuliano, il Senatore Castro e il Senatore Passoni.

Durante l'incontro le amministrazioni coinvolte hanno evidenziato alcuni profili di criticità fra la proposta di legge in esame e la legge n. 92/2012 da un lato e la riforma dei contributi pubblici all'editoria dall'altro, ribadendo, per quanto riguarda il Ministero che rappresento, la posizione già espressa dal Ministro Fornero nella seduta del 24 luglio scorso.

In tale occasione, infatti, il Ministro ha avuto modo di precisare che non appare agevole estrapolare una disciplina diversa riferita a questo settore specifico, in presenza di una normativa a carattere generale di recentissima approvazione che prende le mosse da presupposti sistematici in parte diversi.

Inoltre, si fa presente che il presidente Giuliano, anche nella veste di relatore del provvedimento, ha elaborato, in sede di comitato ristretto, una proposta di modifica del DDL 3233, che sarà sottoposta all'esame della 11^a Commissione del Senato proprio nella giornata di domani.

In conclusione, nonostante l'impegno del Governo a seguire con costante attenzione l'evolversi del dibattito sulla problematiche che investono un settore professionale di rilevante importanza com'è quello giornalistico, non posso fare a meno di ricordare che è necessario armonizzare la disciplina di questo settore con il quadro ordinamentale complessivo.

ALLEGATO 2

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almamiva Contact.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Aracri – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della società *Almamiva Contact spa* – facente parte del gruppo *Almamiva* ed operante nell'offerta dei servizi di *Customer Relationship Management* – con specifico riferimento all'unità produttiva di Roma, sita in via Lamaro n. 25.

Al riguardo, faccio presente che, lo scorso 4 ottobre, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, si è tenuto un incontro con una delegazione di lavoratori di *Almamiva Contact spa* aderenti ad una organizzazione sindacale.

Nel corso di tale incontro, i lavoratori hanno riferito che – lo scorso 28 agosto – la società ha dato avvio – presso la Regione Lazio – ad una procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso, per dodici mesi, allo strumento della CIGS per cessazione di attività nei confronti di un numero massimo di 632 lavoratori, operanti presso il sito produttivo di via Lamaro.

La predetta procedura si è conclusa, lo scorso 26 settembre, con un mancato accordo tra le Parti.

Parallelamente – con decreto direttoriale del 20 settembre 2012 – la Direzione generale per le politiche attive e passive

del Ministero che rappresento ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della sede di via Lamaro – per il periodo dal 5 marzo 2012 al 4 marzo 2013 – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 (successivamente convertito nella legge n. 863/1984).

Il predetto trattamento discende da un contratto di solidarietà di tipo « difensivo » – stipulato lo scorso 15 febbraio – che ha stabilito, per 12 mesi, a decorrere dal 5 marzo 2012, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 2.174 lavoratori dipendenti presso le sedi di via Lamaro e di Casal Boccone, su un organico complessivo di n. 8.575 lavoratori.

In siffatto contesto, nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 3

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.**5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Per esse fornirò, pertanto, una trattazione congiunta.

Ricordo che dal 2002 i rapporti tra Italia e Svizzera in materia previdenziale sono stati regolati dall'Accordo UE-Svizzera (ALCP – Accordo sulla libera circolazione delle persone) sulla libera circolazione che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Governo italiano ottenne di mantenere in vigore, per un periodo di sette anni, il precedente accordo bilaterale che prevedeva la retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione « ad hoc » da parte dell'INPS.

Nel 2009, nonostante le richieste avanzate da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la Svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali.

Pertanto, nei rapporti tra Italia e Svizzera, Paese membro dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e la disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri

è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004 (che, a decorrere dal 1° aprile 2012, si applicano anche alla Svizzera ai sensi della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro). Al paragrafo 5 di detto articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliere, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza.

In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi, la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del-

l'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.

Quanto al rimborso tra istituzioni previdenziali, esso è finalizzato ad una più equa ripartizione degli oneri tra lo Stato di residenza che, pur non avendo incassato contributi, è tenuto ad erogare le prestazioni, e lo Stato di ultima occupazione che, pur avendo incassato i contributi, non eroga le relative prestazioni. In assenza di accordi in deroga, previsti dall'articolo 65 del medesimo Regolamento, l'istituzione dello Stato di residenza chiede il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta.

Con riguardo al « blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro », richiamata dall'On. Molteni, faccio presente che l'INPS non ha sospeso il pagamento dell'indennità di disoccupazione, ma ha piuttosto provveduto a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliere con l'indennità di disoccupazione ordinaria, in attesa dell'emanazione della circolare INPS in materia. Ciò al fine di evitare il rischio di creare possibili indebiti che poi i lavoratori disoccupati avrebbero potuto avere difficoltà a restituire, in quanto l'indennità di disoccupazione ordinaria italiana prevede durata e massimali mensili differenti da quella « frontaliere ».

Nell'interrogazione dell'On. Braga, inoltre, si fa esplicito riferimento al disegno di legge parlamentare approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (DDL 3180), che si propone di migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni del provvedimento, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 nel senso di far in modo che la gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS possa essere utilizzata esclu-

sivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, garantisce il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri; eleva il periodo di indennizzo, previsto per i lavoratori frontalieri italiani, « divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro » non a loro imputabile e, dagli attuali dodici mesi, tale periodo viene portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli di cinquante-sei anni di età e oltre; prevede altresì, per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, procedura di cui si dovrà far carico il centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore.

Fin dall'esame presso questa Commissione parlamentare, la principale criticità del disegno di legge ha riguardato i profili finanziari. La relazione tecnica predisposta dall'Inps prevede, per l'anno 2012, un onere di spesa complessivo pari a circa 6 milioni di euro. Tale relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia con riferimento alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo occorre precisare che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *a*) e *b*) del suddetto disegno di legge « introducono nuove ragioni di spesa », sostiene che la disposizione di cui al successivo comma 2, che prevedono le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS ai sensi della legge n. 147 del 1997, « non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri ge-

stionali INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni ».

Da ultimo preciso che dal 1° gennaio 2013 anche ai lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera si applicherà il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI, Assicurazione sociale per l'impiego) istituito con la legge di riforma del mercato del lavoro.

Si tratta di un'assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci di cooperative di lavoro) che hanno

perso involontariamente la propria occupazione e possono far valer almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione. L'importo della prestazione è calcolato in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi due anni e, per quanto riguarda la situazione specifica dei frontalieri svizzeri, ai sensi dell'articolo 62.3 del Regolamento (CE) 883/2004, la retribuzione di riferimento è quella percepita in Svizzera.